

pubblicato nel Buras n. 45 del 17/10/2019

REPUBBLICA ITALIANA

STATUTO UNIONE DI COMUNI NORA E BITHIA

(approvato con delibera dell'Assemblea n. 10 del 02/08/2018)

PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA UNIONE DEI COMUNI "**NORA E BITHIA**"

CAPO I - Elementi costitutivi

Articolo 1 (Natura dell'unione)

1. I Comuni di Domus De Maria, Pula, Sarroch, Teulada e Villa San Pietro, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza, si costituiscono in Unione ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 28/09/2000 n. 267 e dell'art.3 della L.R. 2.08.2005, N.12, come modificato dall'art 12 comma 13 della L.R. n°2 del 29/05/2007.

2. L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

Articolo 2 (Denominazione e sede)

1. L'Unione assume la denominazione di UNIONE DEI COMUNI "*Nora e Bithia*"

2. L'Unione ha sede legale in Teulada, Via Cagliari n.59.

3. L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune.

Articolo 3 (Finalità dell' Unione)

1. L'unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali ed esercita in forma unificata, per i comuni aderenti, le funzioni e i compiti trasferiti.

2. L' Unione dei Comuni "*Nora e Bithia*" persegue l' autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono.

3. L'Unione dei Comuni "Nora e Bithia", con riguardo alle funzioni da essa esercitate, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti.

4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Cagliari, della Regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea; provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione attuazione.

Articolo 4 (Oggetto)

1. Le funzioni, ritenute fondamentali e prioritarie per il loro esercizio in forma associata, riguardano e seguenti servizi e compiti:

A. Servizi amministrativi, di gestione e di controllo, formazione del personale, catasto;

B. Servizi tecnico-urbanistici, gestione del territorio e dell'ambiente, protezione civile e barracelli, piani urbanistici intercomunali, programmi di edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-popolare;

C. Servizi di polizia locale e vigilanza urbana;

D. Servizi culturali, scolastici e formazione;

E. Servizi per la gestione di impianti sportivi;

F. Servizi socio-assistenziali;

G. Servizi per lo sviluppo economico e piani per gli insediamenti produttivi;

H. E-governmente, innovazione e nuova tecnologie;

I. Funzioni relative alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;

L. Gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive;

M. Nucleo di valutazione del personale e del controllo interno di gestione;

N. Servizi Museali, turistici e di promozione del territorio;

O. Servizi di trasporto pubblico territoriale;

P. Tutela delle vocazioni agricole del territorio.

2. All'Unione possono essere attribuite ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel comma uno, previa modifica del presente Statuto.

3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenza comunale.

Articolo 5 (Adesione di nuovi Comuni)

1. I Comuni che intendono aderire all'Unione dopo la sua costituzione, adottano apposita deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Tale deliberazione deve essere trasmessa formalmente al Presidente dell'Unione.

2. L'Assemblea dell'Unione, entro sessanta giorni dalla richiesta, può accettare l'adesione del Comune interessato con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

3. L'ammissione deliberata dall'Assemblea dell'Unione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 6 (Scioglimento dell'Unione)

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei Comuni partecipanti abbiano deliberato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, di recedere dall'Unione stessa.

2. L'Unione si scioglie anche quando la metà dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal presente Statuto.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi dell'evento generatore. Nel suddetto periodo l'Assemblea dell'Unione e i Consigli dei Comuni

partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il

Presidente pro tempore assume le funzioni di Commissario liquidatore con tutti i poteri

previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Unione.

4. L'Unione si scioglie, altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste

dall'art.141 del D.Lgs. 267\2000.

5. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle

dotazioni organiche dei Comuni partecipanti nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in

materia.

Articolo 7 (Recesso)

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento

consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Il Comune recedente entro il mese di giugno deve darne comunicazione all'Unione, che

ne prende atto.

3. Il recesso sarà efficace dal primo gennaio dell'anno successivo. Esso non deve recare

nocumento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere

sostenuti con la partecipazione del Comune recedente, fino all'estinzione degli stessi. E'

consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i

diversi accordi conclusi con l'Unione.

4. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività

patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

Articolo 8 (Trasferimento delle funzioni e dei servizi)

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi è deliberato dai Comuni a maggioranza

semplice e si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte

dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie proposte dai

Comuni, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella

successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata al fine di consentire l'attivazione di un utile confronto con i Comuni, teso a superare i motivi di contrasto.

2. A seguito del trasferimento delle funzioni e dei servizi l'Unione subentra nella loro titolarità e nella loro gestione unitaria.

3. Ai fini della pianificazione del trasferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione, si procederà eventualmente mediante conferenze di servizi da convocare in tempo utile.

4. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento è risolto anch'esso in sede di conferenza di servizi.

5. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

6. Il trasferimento si perfeziona con una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
- i rapporti finanziari tra gli enti;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- la durata.

CAPO II - Gli Organi di rappresentanza, di amministrazione

Articolo 9 (Gli Organi)

Sono organi dell'Unione:

a) L'Assemblea dei sindaci;

b) Il Presidente;

c) La Giunta dell'Unione.

Articolo 10 (L'Assemblea dei sindaci)

1. L'Assemblea dei sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo rappresentativo degli Enti associati, nel cui seno si riassumono gli interessi rappresentati.

2. L'Assemblea dei sindaci determina gli indirizzi generali dell'attività ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione dell'Unione.

Articolo 11 (Composizione)

1. L'assemblea è formata dai sindaci dei comuni associati o da un loro delegato, scelto tra i consiglieri comunali.

2. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'Assemblea sono regolate dalla legge.

3. L'espressione di voto in Assemblea è paritaria.

4. Il Presidente dell'Unione viene scelto dall'Assemblea tra uno dei Sindaci dei Comuni facenti parte della Unione.

5. I componenti dell'Assemblea restano in carica sino alla scadenza del loro mandato presso il rispettivo Comune e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti.

6. Entro sessanta giorni dall'insediamento, ogni Consiglio comunale deve designare il rappresentante che farà parte dell'Assemblea.

Articolo 12 (Funzionamento)

Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito Regolamento.

Articolo 13 (Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti ed ai fini statuari. In particolare compete all'Assemblea:

a) La nomina del Presidente;

b) La nomina dell'organo di revisione;

c) L'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune; l'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto della gestione;

d) L'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;

e) L'approvazione degli accordi con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi;

f) La accettazione delle istanze di adesione di nuovi enti;

g) La determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;

h) L'esercizio di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli Enti ausiliari.

Articolo 14 (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.

2. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.

4. Apposito regolamento, per quanto non espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea.

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Articolo 15 (La Giunta dell'Unione)

1. Al suo interno l'Assemblea elegge i componenti della Giunta dell'Unione, formata da quattro componenti, oltre il Presidente, in modo da assicurare adeguata rappresentanza dei comuni e adeguata rappresentanza di genere, tenuto conto della composizione dell'assemblea. L'Assemblea può revocare la giunta o uno o più dei suoi componenti.

2. La Giunta è l'organo di amministrazione dell'Unione al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall'Assemblea. La Giunta esercita, in forma collegiale, tutte le funzioni ad essa espressamente attribuite e quelle di governo non riservate ad altri organi o ai dirigenti, collaborando con il presidente nel governo dell'ente.

3. La Giunta dura in carica 3 (tre) anni. I componenti della Giunta durano in carica fino alla scadenza del proprio mandato politico comunale o per dimissioni volontarie e, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori. L'Assemblea sostituisce il componente cessato entro trenta giorni dall'evento e il nuovo eletto dura in carica sino alla naturale scadenza dell'organo.

Articolo 16 (Competenze)

1. La Giunta dell'Unione, per il conseguimento dei fini statutari dell'Unione, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario, del Direttore se nominato, e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2. In sede di prima applicazione i Comuni associati stabiliscono – avuto riguardo al loro esiguo numero - di conferire in capo alla Giunta dell'Unione tutte le funzioni dell'Assemblea previste dal precedente articolo 13 e quelle ad essa assegnate dalla legge. La presente previsione potrà cessare di avere efficacia a seguito di conforme deliberazione in tal senso da parte della totalità dei Comuni aderenti.

Articolo 17 (Adunanze e deliberazioni)

1. L'attività della Giunta dell'Unione è collegiale.

2. La Giunta dell'Unione viene convocata dal Presidente dell'Unione.

3. La Giunta dell'Unione delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui la maggioranza assoluta non venga raggiunta, prevale il voto del Presidente.

4. Alle deliberazioni della Giunta dell'Unione si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo. Esse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 18 (Il Presidente dell'Unione)

1. Il Presidente dell'Unione rappresenta l'Ente, è l'organo di raccordo tra l'Assemblea dei sindaci e la Giunta dell'Unione. Di tali organi convoca e presiede le riunioni, assicurando l'unità dell'attività dell'Unione.

2. Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione dell'Unione, che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. Il presidente dura in carica sino alla scadenza del proprio mandato di sindaco.

Il Presidente sceglie il vice presidente tra i sindaci dei comuni associati, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali.

Articolo 19 (Vicepresidente)

1. In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente dell'Unione sono svolte da un Vicepresidente, componente della Giunta dell'Unione.

2. La carica di Vice Presidente ha durata pari a quella del Presidente, salvo revoca da parte del Presidente che lo ha nominato o di non coincidenza con il mandato elettorale del comune di provenienza.

Articolo 20 (Prerogative e responsabilità)

1. Ai componenti dell'Assemblea, al Presidente e ai componenti della Giunta dell'Unione, per

quanto riguarda aspettative e permessi, si applicano le norme previste dal D.Lgs. n.

267/2000.

2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli

Amministratori degli enti locali e possono essere rimossi e/o sospesi dalla carica nei casi e

con le forme previste dalla legge.

3. Per effetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, della L.R. n. 2/2016, le cariche degli

organi dell'Unione sono esercitate a titolo gratuito.

CAPO III - Organi gestionali - Strutture e uffici

Articolo 21 (Principi e criteri generali)

1. L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di

trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di improntare la propria azione

all'efficienza ed all'efficacia. Allo stesso fine l'Unione promuove adeguate forme di

collaborazione organizzativa con le Amministrazioni comunali associate.

2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal

presente Statuto e dagli appositi regolamenti. In ogni caso essa si attiene e si uniforma al

principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione,

mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della

correttezza ed efficienza della gestione.

3. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento

degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.

Articolo 22 (Personale)

1. L'Unione di comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume

il personale necessario allo svolgimento dei servizi ricorrendo, in primis, al trasferimento del

personale dei Comuni operante nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione, nonché a tutte

le altre forme di lavoro consentite dalla legge.

2. L'Unione potrà inoltre avvalersi dell'opera del personale dipendente dei Comuni che ne fanno parte, secondo le forme consentite.

2. Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

Articolo 23 (Nomina del Dirigente apicale)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 "Organizzazione e funzionamento", comma 5, della Legge Regionale 4 febbraio 2015, n. 2, l'Unione nomina un dirigente apicale scelto:

a) in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), ivi comprese quelle soppresse, e tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali in servizio, e tra i dirigenti di ruolo delle comunità montane; quindi tra coloro che abbiano svolto le funzioni di segretario di unione di comuni o di comunità montana per almeno cinque anni negli ultimi dieci;

b) a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento nazionale della dirigenza pubblica ove sia prevista e disciplinata la figura del Dirigente Apicale degli Enti Locali, l'efficacia del 1° comma è rinviata e il Presidente dell'Unione si avvale di uno dei segretari dei comuni associati, i cui compiti sono quelli di cui all'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000". In alternativa, l'incarico per le funzioni di segretario può essere affidato ai dipendenti dei comuni aderenti che abbiano adeguata competenza e professionalità, con almeno 5 anni di esperienza di responsabile nel settore amministrativo.

Articolo 24 (Compiti e funzioni del dirigente apicale)

1. Il dirigente apicale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico

amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione

amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

2. Il dirigente apicale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina

l'attività.

3. Al dirigente apicale vengono attribuite le funzioni e le responsabilità della dirigenza ai sensi

dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000.

4. Il dirigente apicale, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e

della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal

Presidente.

Articolo 25 (Incompatibilità e responsabilità)

1. A tutto il personale dipendente è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o

commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato.

2. Non possono essere assunti come impiegati o Direttore dell'Unione i Sindaci, i Consiglieri e

gli Assessori degli enti locali associati, nonché i loro parenti entro il terzo grado.

3. Il Direttore e il personale dell'Unione sono soggetti alla responsabilità amministrativa e

contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti locali.

CAPO IV - Gestione - Finanza e contabilità

Articolo 26 (Finanze dell'Unione)

1. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e

patrimoniale fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei

risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.

4. All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 27 (Patrimonio)

1. L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili, compresi i fondi liquidi derivanti da conferimenti degli EE.LL. associati, da trasferimenti da Regione, Stato e Comunità Europea e/o da altri enti e da acquisizioni successive.

2. I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. E' demandato all'Assemblea Generale l'approvazione dell' apposito Regolamento di Contabilità che disciplina altresì le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli enti.

Articolo 28 (Trasferimenti per partecipazione alle spese)

1. L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti secondo le linee guida stabilite dall'Assemblea Generale.

2. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 29 (Bilancio e Programmazione finanziaria)

Previo accordo programmatico annuale con i Comuni, l'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni.

Articolo 30 (Servizio di Tesoreria)

Il servizio di tesoreria dell'Unione è svolto secondo le modalità stabilite dalla Legge.

CAPO V - Vigilanza e controllo

Articolo 31 (Raccordo con gli Enti)

1. L'Unione, al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività, trasmette

agli Enti associati copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea. Rende, inoltre, possibile la vigilanza degli Enti aderenti mediante formali comunicazioni o consultazioni.

2. Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli enti aderenti, al fine di consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Articolo 32 (Diritto di accesso degli Amministratori)

1. I componenti dell'Assemblea e della Giunta dell'Unione, nonché i consiglieri dei comuni aderenti, hanno diritto a ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Articolo 33 (Revisione economica e finanziaria)

La revisione economico-finanziaria è affidata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267\2000 e s.m.i.

CAPO VI - TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

Articolo 34 (Albo delle pubblicazioni)

L'Unione ha un albo per le pubblicazioni degli atti, che per disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza del pubblico. Detti atti contestualmente all'affissione all'albo debbono essere trasmessi ai Comuni associati.

Articolo 35 (Trasparenza)

1. L'Unione informa la propria attività al principio della trasparenza. A tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

2. L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza ogni mezzo, ritenuto idoneo.

Articolo 36 (Accesso e informazione)

Le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi saranno disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 37 (Partecipazione)

L'Unione, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.

CAPO VII - Norme finali e transitorie

Articolo 38 (Organi di governo)

1. L'Unione diviene operativa a seguito della nomina e formale insediamento dei suoi organi.

Articolo 39 (Atti regolamentari)

1. Sino all'emanazione dei propri regolamenti, l'Unione applica – razione materiae - il regolamento più recente approvato da uno dei Comuni aderenti, previa verifica della compatibilità con il presente Statuto. Il Presidente dell'Unione, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.

2. La **Giunta dell'Unione** è incaricato di presentare all'Assemblea, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta per l'adozione dei regolamenti.

Articolo 40 (Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Fino all'adozione della pianta organica dell'Unione, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni, si ricorre al trasferimento del personale degli enti operanti nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione ovvero all'istituto del comando, sussistendone i motivi.

2. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2008, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese stabilendo con apposito atto termini, modalità, Ente gestore ed annessa tesoreria.

Articolo 41 (Capacità normativa dell'Unione)

L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa riconosciuta dalla legge ai Comuni.

Articolo 42 (Affidamento del servizio di tesoreria)

Nella fase transitoria e fino alla data di definizione della gara, il servizio verrà affidato preferibilmente e in via provvisoria al tesoriere del Comune sede dell'Unione.

Articolo 43 (Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto)

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dall'Assemblea dei Sindaci, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 32 comma 4 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.), senza necessità che le stesse vengano approvate dai consigli dei comuni partecipanti.

2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, nell'Albo Pretorio on line dell'Unione e dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Articolo 44 (Norma di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, all'Unione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Articolo 45 (Entrata in vigore)

1. Il presente STATUTO esplica i propri effetti, una volta stipulato l'atto costitutivo e previa pubblicazione per 30 (trenta) giorni sul B.U.R.A.S. e all'Albo Pretorio dei Comuni costituenti l'Unione.

	Indice generale	
	CAPO I - Elementi costitutivi	1
	Articolo 1 (Natura dell'unione).....	1
	Articolo 2 (Denominazione e sede)	1
	Articolo 3 (Finalità dell'Unione)	1
	Articolo 4 (Oggetto)	2
	Articolo 5 (Adesione di nuovi Comuni).....	3
	Articolo 6 (Scioglimento dell'Unione).....	3
	Articolo 7 (Recesso).....	4
	Articolo 8 (Trasferimento delle funzioni e dei servizi).....	4
	CAPO II - Gli Organi di rappresentanza, di amministrazione.....	5
	Articolo 9 (Gli Organi)	5
	Articolo 10 (L'Assemblea dei sindaci)	6
	Articolo 11 (Composizione)	6
	Articolo 12 (Funzionamento)	6
	Articolo 13 (Competenze dell'Assemblea)	6
	Articolo 14 (Deliberazioni)	7
	Articolo 15 (La Giunta dell'Unione)	8
	Articolo 16 (Competenze)	8
	Articolo 17 (Adunanze e deliberazioni)	9
	Articolo 18 (Il Presidente dell'Unione)	9
	Articolo 19 (Vicepresidente)	9
	Articolo 20 (Prerogative e responsabilità)	10
	CAPO III - Organi gestionali - Strutture e uffici	10
	Articolo 21 (Principi e criteri generali)	10

	Articolo 22 (Personale)	10
	Articolo 23 (Nomina del Dirigente apicale)	11
	Articolo 24 (Compiti e funzioni del dirigente apicale)	12
	Articolo 25 (Incompatibilità e responsabilità)	12
	CAPO IV - Gestione - Finanza e contabilità	12
	Articolo 26 (Finanze dell'Unione)	12
	Articolo 27 (Patrimonio)	13
	Articolo 28 (Trasferimenti per partecipazione alle spese)	13
	Articolo 29 (Bilancio e Programmazione finanziaria)	13
	Articolo 30 (Servizio di Tesoreria)	13
	CAPO V - Vigilanza e controllo	14
	Articolo 31 (Raccordo con gli Enti)	14
	Articolo 32 (Diritto di accesso degli Amministratori)	14
	Articolo 33 (Revisione economica e finanziaria)	14
	CAPO VI - TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE	14
	Articolo 34 (Albo delle pubblicazioni)	14
	Articolo 35 (Trasparenza)	14
	Articolo 36 (Accesso e informazione)	15
	Articolo 37 (Partecipazione)	15
	CAPO VII - Norme finali e transitorie	15
	Articolo 38 (Organi di governo)	15
	Articolo 39 (Atti regolamentari)	15
	Articolo 40 (Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi)	15
	Articolo 41 (Capacità normativa dell' Unione)	16
	Articolo 42 (Affidamento del servizio di tesoreria)	16

